



COMUNE DI GUIDIZZOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Adunanza del **30/11/2024**

Deliberazione n° **87**

OGGETTO:	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE “MERCATI”. CONFERMA TARIFFE PER L’ANNO 2025.
----------	--

L’Anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **09:45**, nella residenza municipale, per riunione di Giunta

Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Stefano Meneghelli	Presidente	Presente
Chiara Cobelli	Vicesindaco	Presente in Videoconferenza
Fede Pozzi	Assessore	Presente
Mirko Beschi	Assessore	Presente
Adriano Roverselli	Assessore	Presente

Numero totale PRESENTI: **5** – ASSENTI: **0**

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Sacchi Maurizio il quale, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Meneghelli Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il comma 816 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il comma 837 a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

- il comma 838 a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147....;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Vista la deliberazione consiliare n. 5 del 21/04/2021 avente ad oggetto: "Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed approvazione del

Regolamento comunale per l'applicazione del suddetto nonché regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche e degli spazi pubblici destinati a mercati”;

Vista la deliberazione consiliare n. 7 del 13/03/2024 di modifica del Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche e degli spazi pubblici destinati a mercati;

Ritenuto necessario confermare per l'anno 2025 le tariffe e i coefficienti moltiplicatori, riportati nei prospetti di cui agli Allegati 1, 2 e 3 che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

1. **di confermare**, per l'anno 2025, le tariffe e i coefficienti moltiplicatori, relativi al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone per le pubbliche affissioni e il canone per le occupazioni del mercato, riportati nei prospetti di cui agli Allegati 1, 2 e 3, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di dare mandato** all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del presente atto;
3. **di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
4. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/71;

ed infine, vista l'urgenza di provvedere, con separata votazione ad esito unanime espresso in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, previa separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il CONSIGLIO
Firmato da
Dott. Stefano Meneghelli
C.F.: MINGSFN72M17C31F
Certificato emesso da Aruba
Motivo: Approvazione documento

Il SEGRETARIO
Firmato da
Dott. Maurizio Sacchi
C.F.: SCCMRZ68M14M125N
Certificato emesso da Aruba
Motivo: Approvazione documento

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

Certifico io sottoscritto Responsabile Area Affari Generali che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Certifico altresì che, contestualmente alla pubblicazione, l'oggetto del presente verbale è stato comunicato ai capigruppo consiliari come previsto dagli artt. 124, 125 del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

Il RESPONSABILE

Firmato da
Dott.ssa Erika Zacchè
C.F.: ZOCRKE80A67C812H
Certificato emesso da Aruba
Motivo: Approvazione documento

Immediata eseguibilità

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii

Il RESPONSABILE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Guidizzolo ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.